



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2324 del 2010, proposto da:
Egb S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Foresti, con
domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Via Botta, 19

contro

Comune di San Zenone al Lambro, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Giovanelli, con
domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Corso Plebisciti, 13

nei confronti di

Volpi Pietro S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Pilia, con
domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Corso di Porta Vittoria,
18

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla società Volpi

Pietro S.r.l. dell'appalto del servizio di refezione scolastica ed altre utenze per il periodo 1.9.2010 - 31.8.2012;
della determinazione dirigenziale n. 177 del 25 agosto 2010, registro generale determinazioni n. 344 -Area Affari Generali - di approvazione dei verbali della commissione e aggiudicazione definitiva dell'appalto (pubblicata all'albo pretorio del Comune il 17 settembre 2010);
della graduatoria approvata con verbale della Commissione di gara del 6 agosto 2010;
dei verbali della Commissione di gara nella parte in cui hanno ritenuto congrua l'offerta della società Volpi Pietro S.r.l. e meritevoli di accoglimento le giustificazioni presentate in merito all'anomalia dell'offerta;
di ogni atto connesso, conseguente e di presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Zenone al Lambro e di Volpi Pietro Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso la soc, Egb ha impugnato la procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica ed altre utenze indetta per il periodo 1.9.2010 – 31.8.2010 dal Comune di San Zenone al Lambro.

Il ricorso è tuttavia infondato.

Con il primo motivo si lamenta come il procedimento di verifica della congruità dell'offerta sia stato avviato tardivamente, e solo successivamente all'inoltro di un sollecito in tal senso da parte della stessa ricorrente.

Il motivo va disatteso, poiché i termini per il deposito delle giustificazioni richieste in sede di verifica dell'anomalia delle offerte non sono perentori (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 9 dicembre 2010 n. 35952).

Con il secondo motivo è stata denunciata l'incompetenza del responsabile del procedimento nell'effettuazione della verifica di anomalia, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere effettuata dalla commissione giudicatrice.

Il motivo deve essere respinto, atteso che nessuna norma applicabile alla fattispecie de quo imponeva che la detta verifica fosse effettuata dalla commissione giudicatrice, ben potendo essere a ciò delegato un terzo; la giurisprudenza ha affermato, al riguardo, che “quanto alla verifica dell'anomalia, la stessa è demandata, dall'art. 89, D.P.R. n. 554 del 1999, al responsabile del procedimento, il quale può condurla

avvalendosi dell'ausilio di organismi tecnici della stazione appaltante” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 , n. 5813).

Con il terzo motivo si sostiene che il prezzo offerto dalla controinteressata (Euro 3,02) sarebbe “non economicamente sostenibile da alcuna impresa”.

La censura è tuttavia smentita dagli atti di causa. La controinteressata ha, infatti, dimostrato di praticare prezzi anche inferiori, relativamente ad appalti di refezione scolastica aggiudicati da enti limitrofi al resistente Comune. La stessa ricorrente pratica, del resto, prezzi inferiori, o di poco superiori, con ciò dimostrando, in difetto di ulteriori puntuali argomentazioni sul punto, la quotazione di mercato del prezzo contestato (v. doc. 7)

Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta la mancanza di un'adeguata istruttoria e motivazione del giudizio di congruità dell'offerta della controinteressata.

Anche tale motivo è infondato, costituendo principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la verifica di anomalia di un'offerta richiede una motivazione analitica solamente nei casi in cui l'anomalia non sia giustificata da elementi congrui e che quindi si concluda negativamente per gli interessati; nel caso in cui la valutazione si esaurisca in un giudizio di congruità, non è necessario che il provvedimento finale sia sorretto da una motivazione articolata che dia conto delle singole giustificazioni corredandole con apprezzamenti ulteriori, essendo sufficiente anche

una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni, quando esse siano perspicue (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 20 aprile 2011 , n. 645).

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in ragione delle peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)